



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** - copia -

n° 26

del 30 luglio 2021

OGGETTO: "Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e dei relativi allegati validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019".

L'anno *duemilaventuno* il giorno *30* del mese di *luglio* alle ore *16:20* presso "*La Biblioteca Comunale*" sita in *Piazza Madre Teresa di Calcutta*, in prima convocazione con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria.


In prosieguo della seduta, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti **Sigg.:**

		Presente	Assente
1	Caporaso Giovanni	Si	
2	Alfano Maria Ausilia	Si	
3	Bisesto Piervincenzo	Si	
4	Di Lello Lorenza	Si	
5	Di Mezza Filomena	Si	
6	Fuschini Vincenzo	Si	
7	Mortaruolo Tommaso	Si	
8	Troiano Antonio	Si	
9	Venditti Maria	Si	
10	Di Santo Nicola Guido	Si	
11	Carofano Pasquale	Si	
12	Ceniccola Nadia	Si	
13	Teta Teresa	Si	
	TOTALE	N° 13	N° 00

Assiste il Segretario Generale, **Dott. Renato Iadanza**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede la seduta **Maria Venditti**, nella sua qualità di **Presidente**.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.



OGGETTO: "Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e dei relativi allegati validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019".

La **Presidente del Consiglio** introduce l'argomento ora iscritto all'ottavo punto dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale e fa richiesta al Consigliere e Vice Sindaco Vincenzo FUSCHINI di procedere alla sua esposizione.

Prende la parola il Consigliere e Vice Sindaco **Vincenzo FUSCHINI**, il quale espone brevemente la proposta oggetto di discussione. In particolare, egli illustra la procedura di formazione, validazione e approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la quale ha subito consistenti modifiche a seguito dell'adozione della Delibera ARERA n. 443/2019. Quindi, egli passa ad illustrare le principali voci di costo che compongono il Piano economico finanziario relativo all'anno 2021, evidenziando che esso ricomprende anche alcune voci di costo relative alle annualità precedenti. L'Ente d'Ambito della Provincia di Benevento ha validato il Piano economico finanziario relativo all'anno 2021 per un importo di circa 1.960.000,00 Euro.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Pasquale CAROFANO**, il quale evidenzia che l'approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è un atto di carattere tecnico. Egli osserva che, al giorno d'oggi, il Consiglio comunale e l'Ente sono spogliati di competenze in materia di gestione dei rifiuti, visto che nel prossimo futuro anche le gare saranno svolte a livello d'ambito territoriale. Il Consigliere CAROFANO si rallegra che nel Piano economico finanziario relativo all'anno 2021 il costo del servizio sia inferiore al fabbisogno standard, come anche negli anni precedenti. Egli contesta l'importo eccessivo della voce di costo relativa alla redazione del Piano industriale, che invece in passato è stato redatto gratuitamente o comunque a costi molto più bassi. Pertanto, egli preannuncia il voto contrario da parte del Gruppo consiliare di minoranza.

Chiede ed ottiene nuovamente la parola il Consigliere e Vice Sindaco **Vincenzo FUSCHINI**, il quale rappresenta che, nel Piano economico finanziario relativo all'anno 2021, la voce di costo relativa al Piano Industriale include anche i costi della gara d'appalto. In passato la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, affidata alla Provincia di Benevento quale Stazione unica appaltante, è costata circa 18.000,00 Euro.

Chiede ed ottiene nuovamente la parola il Consigliere **Pasquale CAROFANO**, il quale dichiara che, in attesa di verifiche circa i costi pregressi della gara d'appalto e del Piano industriale, il Gruppo consiliare di minoranza si astiene.

Non si registrano altri interventi.

In assenza di ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, la **Presidente del Consiglio** mette ai voti la proposta agli atti del Consiglio, allegata al presente atto e recante all'oggetto: "Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e dei relativi allegati validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto e recante all'oggetto: "Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e dei relativi allegati validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente

(ETC) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019”;

Dato atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, reso con verbale n. 12/2021 del 20.07.2021, acquisita da questo Ente al proprio protocollo interno in data 20.07.2021 al n. 10569;

Visto che con riferimento alla proposta della presente deliberazione è stata sentita la Commissione Consiliare Politiche Economiche e Servizi Comunali, che si è espressa con esito favorevole nella seduta del 28.07.2021;

Udito l'intervento introduttivo del Presidente del Consiglio;

Udita la relazione introduttiva del Consigliere e Vice Sindaco Vincenzo FUSCHINI sull'argomento in oggetto;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra sinteticamente trascritti;

Con votazione dei Consiglieri presenti, espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio:

Presenti 13 (tredici)

Favorevoli 9 (nove)

Astenuti 4 (quattro) - (Consiglieri Nicola Guido DI SANTO, Pasquale CAROFANO, Nadia CENICCOLA, Teresa TETA)

DELIBERA

- **di approvare** in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione dei Consiglieri presenti, espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio:

Presenti 13 (tredici)

Favorevoli 9 (nove)

Astenuti 4 (quattro) - (Consiglieri Nicola Guido DI SANTO, Pasquale CAROFANO, Nadia CENICCOLA, Teresa TETA)

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



A questo punto, alle ore 17,15 la *Presidente del Consiglio* dispone di sospendere brevemente la seduta consiliare per problemi tecnici connessi alla diffusione in streaming dei lavori del Consiglio.

Alle ore 17,25, a seguito di un nuovo appello da parte del Segretario generale che riporta il medesimo esito iniziale di **13 (tredici)** presenti, riprende la seduta consiliare.



CITTÀ DI TELESE TERME

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e dei relativi allegati validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c), della legge 27/12/2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) e succ. integrazioni;



DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019 e 2020;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, **il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;



PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

DATO ATTO che nel caso del Comune di Telesse Terme l'Ente di governo dell'Ambito è l'Ambito Territoriale Ottimale – Benevento - Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Preso atto che:

- l'art. 106 del Decreto legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2021, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e, per l'effetto, è stato autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- successivamente, l'art. 30, co. 4, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 30 aprile 2021;
- inoltre, l'art. 3, co. 2, del Decreto legge n. 56 del 30.04.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.04.2021, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali dal 31 aprile 2021 al 31 maggio 2021 e, per l'effetto, ha autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52, comma 2, del Decreto legge n. 73/2021, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, ha stabilito che per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, tra cui rientra anche il Comune di Telesse Terme, è disposto il rinvio al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023, prevedendo che fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del TUEL;

VISTA la nuova scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI, la quale è stata prorogata al 31.07.2021 dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";



DATO ATTO che come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, di scariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

ATTESO che dall'anno 2020 (per la prima volta) sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

PRECISATO che:

- l'EdA Benevento, nella qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) ha ricevuto la richiesta di validazione corredata da tutta la documentazione inviata dal Comune di Telesse Terme a mezzo posta elettronica certificata in data 18/06/2021, giusta nota di trasmissione prot. n. 9062, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 637;

VERIFICATO che:

- la documentazione trasmessa presentava delle incongruenze e il tool MTR non risultava correttamente compilato, e pertanto, l'Eda chiedeva al Comune di Telesse Terme di apportare delle modifiche e/o integrazioni, e che in data 26/06/2021 il Comune ritrasmetteva (mediante posta elettronica certificata) con nota prot. N. 9332 tutta la documentazione già inviata integrata da:
 - * 1) Relazione di accompagnamento al PEF redatta a cura del Comune di Telesse Terme secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 2 della Delibera 443/2019 in sostituzione di quella già inviata in data 18/06/2021;
 - * 2) Tool MTR (Ifel. Versione 24/06/2020) completo e correttamente compilato per le parti di competenza del Comune e del soggetto gestore in sostituzione di quello inviato in data 18/06/2021;
- in data 29/06/2021 il Comune di Telesse Terme inviava a mezzo pec prot. n. 9497, acquisita al protocollo dell'EDA al progressivo 681, istanza per il superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie ex art. 4.5 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n° 443/2019;



PRESO ATTO che :

- l'EdA Benevento ha ritenuto che la richiesta inoltrata dal Comune di Telesse Terme era fondata su dati oggettivi e riscontrabili, e quindi meritevoli di accoglimento;
- in data **01/07/2021**, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9612, l'Ato Rifiuti BN inviava nota alla c.a. del Sindaco di Telesse Terme e del Responsabile del Servizio Finanziario, a mezzo posta elettronica certificata, avente ad oggetto: Notifica Determinazione del **Direttore Generale n° 120 del 30/06/2021** Prot. n° 728 del 30/06/2021 "*Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di Telesse Terme da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA n° 443/219*";
- alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC ed a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella Relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n° 443/2019, **la Tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2021 è pari ad € 1.969.952,00 di cui :**
 - ✓ **€ 960.188,00** (al netto del contributo MIUR per € 6.000,00) **per componente variabile;**
 - ✓ **€ 1.003.764,00** **per componente fissa;**

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

ATTESO pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 1.969.952,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla componente fissa della tariffa è pari a € 1.003.764,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla componente variabile della tariffa è pari ad € 960.188,00 (al netto del contributo MIUR pari ad € 6.000,00);

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recitava: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 16 del 28/07/2020 (con i poteri del Consiglio Comunale) con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno



2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

CHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 7 del 26/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 e dei relativi allegati validato dall'ETC secondo quanto previsto del MTR ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019" che ha approvato il PEF 2020 ed ha dato atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 (pari ad € 149.326,86) venivano ripartiti in 3 (tre) annualità, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, dall'anno 2021 al 2023 per una quota annuale pari ad € 49.775,62;

ACQUISITO preliminarmente con riferimento alla proposta della presente Deliberazione il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico/Finanziario dell'Ente, reso con verbale n. 12/2021 del 20.07.2021 acquisto al protocollo interno dell'Ente al n 10569 del 20.07.2021, ai sensi dell'art. 239, co.1, lett. b) del D.Lgs 267/2000;


VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI preliminarmente, con riferimento alla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area competente Dott.ssa Maria Libera Vegliante e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Maria Libera Vegliante, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di **RECEPIRE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 1 - Determinazione del Direttore Generale EdA n. 120 del 30/06/2021 e relativa Relazione di Validazione del PEF 2021);
3. di **STABILIRE** che alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC ed a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella Relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n° 443/2019, **la Tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2021 è pari ad € 1.969.952,00 (comprensivo di contributo MIUR di € 6.000,00) di cui :**
 - ✓ € 960.188,00 (al netto contributo MIUR per € 6.000,00) per componente variabile;
 - ✓ € 1.003.764,00 per componente fissa;
4. di **DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
5. di **DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e Tributi l'adozione di tutti gli adempimenti successivi e consequenziali all'approvazione del presente atto deliberativo;

6. *di DICHIARARE*, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto deliberativo.



IL SINDACO

Giovanni Caporaso



CITTÀ DI TELESE TERME

PARERI

(d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

“Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e dei relativi allegati validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019”.

- È regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Lì 19/07/2021



Funzionario Area Economico - Finanziaria
e Tributi
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
- Non è regolare sotto il profilo contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Lì 19/07/2021



Funzionario Area Economico - Finanziaria
e Tributi
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (Maria Venditti)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

addì 25 AGO. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Renato Iadanza)

Renato Iadanza

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del TUEL (d.lgs. 267/2000).

Li 25 AGO. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)

=====
ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto *Segretario Generale*, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

Li 25 AGO. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)